



*Ministero dell'Istruzione*

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Ufficio I

Funzione vicaria e supporto al coordinamento degli uffici e delle articolazioni sul territorio -  
Programmazione strategica e sviluppo del sistema di istruzione e formazione in raccordo con le  
politiche nazionali e regionali - Risorse umane, finanziarie e strumentali dell'USR e della Scuola, Sistemi  
informativi e gestione del sito web - Formazione iniziale ed in servizio del personale della scuola,  
Rapporti con le agenzie formative

Ai Dirigenti e reggenti degli Uffici di Ambito territoriale del Piemonte

Loro sedi

Alle Istituzioni Scolastiche del Piemonte

Loro sedi

p.c. Alle OO.SS. del Comparto Istruzione e Ricerca

Loro sedi

**Oggetto: Supplenze annuali - art. 36 del CCNL 2007: ambito di applicazione per i neo immessi  
in ruolo a partire dall'A.S. 2020/21 - Chiarimenti**

L'art. 36 del vigente CCNL comparto scuola consente ai docenti già in ruolo di *“accettare rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d'istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni la titolarità della sede”*.

Il docente con contratto a tempo indeterminato può quindi accettare supplenze annuali al 30 giugno o al 31 agosto per altre classi di concorso o per altri ordini di scuola (nel caso di supplenza senza titolo su posto di sostegno, conferito da graduatorie incrociate, solo nel caso in cui la classe di concorso della supplenza sia diversa da quella di immissione in ruolo), mantenendo per tre anni,

Dirigente: Giuseppe Bordonaro
Riferimenti: Jessica Mari Tel. 011/5163601

Corso Vittorio Emanuele II n° 70 – 10121 Torino - Tel. 011/5163601

E-mail: [direzione-piemonte@istruzione.it](mailto:direzione-piemonte@istruzione.it) - PEC: - [drpi@postacert.istruzione.it](mailto:drpi@postacert.istruzione.it) <http://www.istruzioneepiemonte.it/>



## *Ministero dell'Istruzione*

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Ufficio I

Funzione vicaria e supporto al coordinamento degli uffici e delle articolazioni sul territorio -  
Programmazione strategica e sviluppo del sistema di istruzione e formazione in raccordo con le  
politiche nazionali e regionali - Risorse umane, finanziarie e strumentali dell'USR e della Scuola, Sistemi  
informativi e gestione del sito web - Formazione iniziale ed in servizio del personale della scuola,  
Rapporti con le agenzie formative

anche non consecutivi, la sede di titolarità. Per incarichi superiori ai tre anni il docente di ruolo perderà la sede di titolarità, pur rimanendo titolare nella provincia in questione.

### **Ambito di applicazione dell'art.36 CCNL comparto scuola ai docenti assunti in ruolo a partire dall'a.s. 2020/21**

A decorrere dall'a.s. 2020/21, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 399, comma 3, del D.lgs. 297/94, come modificato dal DL n. 126/2019, convertito in legge n. 159/2019, possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra scuola ovvero ricoprire incarichi a tempo determinato (ai sensi dell'articolo 36 CCNL), dopo **tre anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità**, di cui uno di prova<sup>1</sup>.

Il sopracitato vincolo triennale non trova applicazione per i docenti con disabilità gravi ovvero che assistono soggetti con grave disabilità e per il personale in soprannumero o esubero e a quello di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 104/92.

Il legislatore ha però successivamente affievolito il suddetto limite triennale, **limitandolo, esclusivamente, al divieto di presentare domanda di trasferimento, di passaggio di ruolo provinciale e interprovinciale e di assegnazione provvisoria ed utilizzazione interprovinciale.**

Quanto sopra per gli effetti delle modifiche apportate **all'art. 13, comma 5, del D.lgs. n. 59/2017**, dall'art. 58, comma 2-lettera f, del DL n. 73/2021 (convertito in legge n. 106/2021) e dell'articolo 19, comma 3 sexies, del DL n. 4/2022 (convertito in legge n. 25/2022), che, nella nuova formulazione prevede *"in caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova.*

<sup>1</sup>l'articolo 58, comma 2-lettera f, del DL n. 73/2021 ha ridotto il vincolo previsto dall'articolo 399/3 del D.lgs. 297/94, da cinque a tre anni;

Dirigente: Giuseppe Bordonaro
-------------------------------

Riferimenti: Jessica Mari Tel. 011/5163601
--



## Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Ufficio I

Funzione vicaria e supporto al coordinamento degli uffici e delle articolazioni sul territorio - Programmazione strategica e sviluppo del sistema di istruzione e formazione in raccordo con le politiche nazionali e regionali - Risorse umane, finanziarie e strumentali dell'USR e della Scuola, Sistemi informativi e gestione del sito web - Formazione iniziale ed in servizio del personale della scuola, Rapporti con le agenzie formative

***Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova, cui si aggiunge, per i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo e all'articolo 18-bis, il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l'abilitazione, salvo che nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso”.***

Ai sensi del succitato art. 13, comma 5, del D.lgs. n. 59/2017, pertanto ***“il docente può presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo “.***

Il Direttore Generale

Stefano Suraniti

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse



Firmato digitalmente da  
SURANITI STEFANO  
C = IT  
O = MINISTERO  
DELL'ISTRUZIONE

Dirigente: Giuseppe Bordonaro

Riferimenti: Jessica Mari Tel. 011/5163601